

LA CONSULTA SI PRONUNCIA SULL'ESTINZIONE DEL REATO NEI PROCEDIMENTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE: LE CONDOTTE RIPARATORIE POSSONO ESSERE REALIZZATE SINO ALL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO

Redazione



[C.-Cost.-20-febbraio-2024-dep.-21-marzo-2024-n.45-Pres.-Barbera-Red.-AmorosoDownload](#)

Segnaliamo il deposito della sentenza n. 45 del 21 marzo 2024, in materia di **estinzione del reato** per **condotte riparatorie** nell'ambito dei procedimenti pendenti innanzi al **Giudice di Pace**.

Con ordinanza del 12 dicembre 2022, il Giudice di pace di Forlì aveva sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui prevedeva che l'imputato possa procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato **solo prima dell'udienza di comparizione**, anziché entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Con la citata sentenza, la Consulta - accogliendo la questione - ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1**, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché **«prima della dichiarazione di apertura del dibattimento»** di cui all'art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo.